AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni

2 gennaio 2014
~~Dicembre 2008~~

London
Stock Exchange Group

Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Introduzione

Questo Manuale, che forma parte integrante dei Regolamenti dell'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, stabilisce le procedure che si applicano quando: (i) **Borsa Italiana** intende avviare una procedura di accertamento delle violazioni nei confronti di un **emittente AIM Italia** o di un **nominated adviser** per violazioni dei regolamenti dell'**AIM Italia**; e (ii) l'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** o il soggetto che presenta domanda per diventare **emittente AIM Italia** o **nominated adviser** intende presentare un'impugnazione ai sensi dei regolamenti dell'**AIM Italia** in relazione ai provvedimenti adottati da **Borsa Italiana**.

I termini definiti sono evidenziati in grassetto e le relative definizioni sono raccolte nel Glossario dei Regolamenti dell'**AIM Italia**.

Ai fini del presente Manuale, per "Regolamenti dell'**AIM Italia**" si intende il Regolamento Emittenti e il Regolamento Nominated Advisers dove applicabile.

Parte Prima

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Attività di accertamento

1. Al fine di controllare il rispetto dei Regolamenti dell'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, **Borsa Italiana** può:

   a) richiedere all'**emittente AIM Italia** o al **nominated adviser** ogni informazione o documento utile allo scopo;

   b) convocare i rappresentanti dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser**, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.

   Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni dei Regolamenti dell'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, **Borsa Italiana**, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, ~~avvia~~ **determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, previo avvio, quando applicabile, del**la procedura di cui all'articolo 3.

   ~~Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze dei Regolamenti dell'**AIM Italia**, **Borsa Italiana** può invitare l'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** ad un adeguato rispetto delle norme medesime~~.

Provvedimenti nei confronti dell'emittente AIM Italia o del Nominated Adviser

2. In caso di violazione delle norme dei Regolamenti dell'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, ivi incluso il caso di ostacolo da parte dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** all'attività di accertamento di cui all'articolo 1, **Borsa Italiana** può adottare nei confronti dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** uno o più dei seguenti provvedimenti ~~, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione~~:

   a) **invito scritto al puntuale rispetto dei Regolamenti;**

   b) ~~a)~~ **richiamo scritto** ~~**privato**~~. ~~Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale **Borsa Italiana** abbia già adottato un **richiamo privato**, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b)~~;

   c) ~~b)~~ pena pecuniaria da 5.000 euro a **500.000** ~~200.000~~ euro ~~. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria **Borsa Italiana** tiene conto della gravità del fatto~~;

   d) ~~c)~~ **revoca** dell'**ammissione** di **strumenti finanziari AIM Italia;**

   e) ~~d)~~ **cancellazione** del **nominated adviser** dal **registro**;

   f) ~~e)~~ divieto per il **nominated adviser** di operare per conto di ulteriori **emittenti AIM Italia.**

   I provvedimenti previsti dal comma precedente ~~sono~~ **possono essere** comunicati al pubblico ~~ai sensi dell'~~ **nella forma di cui all'**articolo 5 **qualora, a giudizio di Borsa Italiana, ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato**. **Borsa Italiana può comunicare**

al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l'emittente AIM Italia o il nominated adviser oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell'emittente AIM Italia o del nominated adviser oggetto del provvedimento ~~esclusi i casi di~~:

~~a) **richiamo privato**;~~

b) ~~pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.~~

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, Borsa Italiana valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili:

a) impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna;

b) dimensione, durata, natura della violazione e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente AIM Italia;

c) modo in cui Borsa Italiana è venuta a conoscenza della violazione;

d) vantaggi conseguiti dall'emittente AIM Italia o dal nominated adviser per effetto della violazione;

e) reazione dell'emittente AIM Italia o del nominated adviser alle richieste di Borsa Italiana e il suo comportamento anche pregresso;

f) intensità del dolo o della colpa;

g) funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni;

h) numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall'emittente AIM Italia o dal nominated adviser;

i) dimensione dell'emittente AIM Italia o del nominated adviser e del gruppo di appartenenza;

j) violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione.

~~I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 5 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** abbia commesso altre violazioni Regolamenti dell'**AIM Italia** in relazione alle quali **Borsa Italiana** abbia adottato tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione alla quale **Borsa Italiana** abbia già adottato un provvedimento diverso dal richiamo.~~

La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da **Borsa Italiana** con apposito provvedimento comunicato alla **Consob** e pubblicato mediante **Avviso**.

Procedura di accertamento delle violazioni

3. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo **2** ~~1~~, viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale **Borsa Italiana** è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui **al presente articolo** ~~alla presente Regola~~ non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

~~La procedura~~ **Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, primo comma, lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 2** ~~è avviata da~~ **Borsa Italiana** ~~con l'invio~~ **invia** all'**emittente AIM Italia** o al **nominated adviser** interessato ~~di~~ una comunicazione contenente:

a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;

b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l'indicazione del provvedimento che **Borsa Italiana** intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che l'emittente **AIM Italia o il nominated adviser** abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, **Borsa Italiana** applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

Qualora l'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora **Borsa Italiana** ritenga necessaria tale audizione, **Borsa Italiana** ne fissa la data comunicandola all'**emittente AIM Italia** o al **nominated adviser**. L'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi **Borsa Italiana** procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, **Borsa Italiana**, su richiesta dell'interessato, può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, **Borsa Italiana** assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dal comma **precedente** ~~4~~ ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da **Borsa Italiana**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b) **del presente articolo**.

Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 2, sono sostenute dall'**emittente AIM Italia** o dal **nominated adviser**.

~~Impugnazione~~ **Riesame** dei provvedimenti

4. **L'emittente AIM Italia o il nominated adviser può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,** ~~provvedimenti di cui all'articolo 2 possono essere impugnati~~ entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 6, **mediante ricorso** ~~avanti~~ al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 10.

   Per i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata.

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

5. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo ~~1~~ **2** è comunicata al pubblico negli **Avvisi** di **Borsa Italiana** decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza

che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

A richiesta dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Sospensione dei termini

6. I termini previsti dal presente Regolamento ~~, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 1,~~ sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Parte Seconda

DISPOSIZIONI GENERALI

Diritto applicabile

7. I Regolamenti per l'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

8. Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui ai Regolamenti per l'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Altre controversie

9. Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo, occasionata o derivante dai Regolamenti per l'**AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale** o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 11.

   Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 10.

Collegio dei Probiviri

10. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri

ha sede presso **Borsa Italiana**.

I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.

La durata dell'incarico è di tre anni **e può essere rinnovato** ~~ed è rinnovabile per una sola volta~~. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data **in cui è pervenuta a Borsa Italiana la richiesta di riesame** ~~di impugnazione~~ di cui all'articolo 4 **o, nei casi diversi da quelli ivi indicati, l'atto con cui viene adito il Collegio** e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.

Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 11, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.

Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

Collegio Arbitrale

11. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
    a) la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:
        - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
        - indica l'oggetto **della controversia** ~~dell'impugnazione~~;
        - designa il proprio arbitro;
        - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
    b) la parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
    c) il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro **60** ~~30~~ giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

© Gennaio 2014 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Borsa Italiana S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento.
AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A.
CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.
MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A.
MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A.
PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di BIt Market Services S.p.A.
London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.
FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza.
GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l.
I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.
Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.

Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 - Milano
www.borsaitaliana.it

Borsa Italiana